



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

L O R O S E D I

Roma, 26 settembre 1996
Rif. P/CR.c/3219

CIRCOLARE N° 54

OGGETTO: Parere su proposta di regolamento per la definizione delle prestazioni fornite dai geologi ai privati.

Alcuni Ordini Regionali hanno assunto delibere con le quali, al fine di evitare la pratica di tariffe al di sotto dei minimi, si obbligano gli iscritti a redigere un contratto scritto di prestazione professionale con il committente privato; a registrarlo; a pagare i diritti per il visto di congruità.

Dette delibere possono ritenersi legittime nel solo caso in cui risultino adeguatamente motivate, non abbiano contenuti contrari a norme positive di legge e si limitino a suggerire agli Iscritti la mera opportunità di affidarsi, allo scopo di meglio disciplinare il rapporto con la committenza privata, ad un regolamento o accordo scritto, di cui si predispone un semplice "schema" o "bozza" non essendo possibile una rigida regolamentazione della materia.

Negli altri casi, le delibere (e le conseguenziali Circolari e fac-simile di contratti) sono illegittime perchè violano i diritti soggettivi e gli interessi legittimi sia degli Iscritti che dei terzi estranei (i Committenti) per le ragioni e considerazioni che si espongono di seguito:

1) Innanzi tutto è bene sottolineare che gli Ordini professionali di cui si riconosce l'importanza e l'ampiezza del potere regolamentare entro i limiti del loro compito, che è quello di realizzare i fini istituzionali, sono soggetti ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Pertanto, nel disciplinare le vicende professionali, ancorchè finalizzate al migliore degli intenti come quello di evitare una dannosa e certamente poco decorosa concorrenza per accaparrarsi le commesse, non potranno mai ledere in concreto l'esercizio del diritto alla libera esplicazione dell'attività degli iscritti, che è un diritto di libertà costituzionale garantito (art. 35)

2) Quando l'Ordine Regionale impone all'iscritto di regolamentare ogni prestazione fornita a Committenti privati con convenzione scritta, la disposizione lede il diritto del professionista alla libertà di forma del contratto che gli è garantita dall'art. 1350 Codice Civile (I comma art. 4 delle preleggi: "Limiti della disciplina regolamentare: i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi".)

3) Le disposizioni che impongono la registrazione del contratto (e la relativa spesa) e l'obbligo di sottoporre il compenso alla verifica dell'Ordine (con il pagamento dei relativi diritti per il rilascio del visto) risultano, ad avviso di questo C.N., viziati da eccesso di potere (in senso civilistico-amministrativo, non penale) perchè ledono l'interesse legittimo dell'iscritto che si vede costretto a sostenere oneri che nessuna legge impone. Va rammentato, infatti, che il Consiglio dell'Ordine provvede alla liquidazione degli onorari solo se "richiesto", come recita l'art. 9 della legge 3 febbraio 1963 n.112, intendendosi con ciò la mera eventualità che il professionista voglia discrezionalmente ottenere il conforto dell'Ordine.

4) Il Consiglio regionale ha il diritto-dovere di esercitare un controllo affinché siano rispettati i minimi tariffari e di sottoporre a procedimento disciplinare l'iscritto inadempiente: Ma ciò potrà fare soltanto dopo che l'infrazione della norma deontologica si sia verificata. Non può invece intromettersi nella vicenda privata contrattuale il cui compenso, già pattuito, si vorrebbe "demandato alla verifica della congruità dell'Ordine, con il diritto di poterlo variare, riverberandone la conseguenza sull'estraneo Committente: Pretendendo ciò, produrrebbe un'altra lesione del diritto del professionista per le medesime causali già esposte al Capo 1).

5) La disposizione secondo cui il pagamento dei diritti di vidimazione delle parcelle "risulterà a carico del Committente" è priva di qualsiasi fondamento giuridico. Ogni regolamento di un Ordine professionale potrà regolare rapporti soltanto con gli iscritti (**potestà normativa interna**), ma non ha alcuna efficacia nei confronti dei terzi estranei all'organizzazione.

6) In una bozza di convenzione per le prestazioni fornita ai privati si legge che le tariffe professionali vigenti stabiliscono "minimi inderogabili".

E' bene chiarire ancora una volta che i minimi tariffari dei geologi, come quelli della stragrande maggioranza degli Ordini professionali, non sono inderogabili perchè, per essere tali, la detta aggettivazione deve essere espressa in chiare lettere in una disposizione di legge primaria. Invece il D.M. 18/11/71 non soltanto non la contiene, ma l'intera tariffa è regolata da norme secondarie. Con la conseguenza che la violazione dei minimi tariffari non comporta automaticamente l'applicazione di sanzioni a carico del trasgressore, la cui posizione deve essere valutata dall'Ordine regionale in sede di procedimento disciplinare, che dovrà stabilire se nel caso concreto in esame quella violazione ha costituito un comportamento deontologico rilevante e quindi sanzionabile.

Altra conseguenza è che il contratto (verbale o scritto non ha rilevanza) stipulato con il Committente resta vincolante per il professionista, anche nel caso in cui vi sia stata violazione dei minimi tariffari. In altri termini il geologo risponde all'Ordine professionale del suo comportamento contrario ai principi della deontologia, ma deve rispettare l'impegno con il Committente, a condizione che non sia stato violato il principio contenuto nell'art. 2233 del Codice Civile.



IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. Pietro De Paola)